

Regione Piemonte – Provincia di Biella
Comune di Vigliano Biellese



REGOLAMENTO
IGIENICO – SANITARIO

PARTE IV

TITOLO IV “*Malattie infettive dell’uomo e degli animali*”

CAPO XV

Acque minerali, ghiacci, gelati
ed acque gassate

Art. 304 - Acque minerali

Per l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti di acque minerali si osservano le norme contenute in speciali provvedimenti legislativi.

Art. 305 - Gelati

Col nome di "gelato" non può essere messo in commercio che quello ottenuto gelando una crema esclusivamente formata da latte, saccarosio, uova e sostanze aromatiche.

I gelati di cioccolato non possono essere preparati che usando latte, saccarosio e polvere di cioccolato o di cacao.

Nella preparazione dei gelati di frutta è proibito l'impiego di essenze sintetiche e di coloranti artificiali, anche innocui, ed edulcoranti diversi dal saccarosio.

Art. 306 - Introduzione e vendita di gelati speciali

E' permessa la vendita e la produzione di gelati contenenti fecolacci, gelatine e colori artificiali non proibiti, a condizione che siano dichiarati "gelati ottenuti con prodotti artificiali" e segnalati con cartelli ben visibili al pubblico, esposti negli esercizi di vendita in caratteri di cm. 5 almeno di altezza.

Art. 307 - Produzione e vendita di gelati

I gelati di crema, di panna e quelli nei quali entra in combinazione il latte devono essere preparati con latte bollito o pastorizzato, oppure con latte "da potersi consumare crudo".

Le uova adoperate nella fabbricazione dei gelati devono essere freschissime.

E' assolutamente vietato l'impiego di uova conservate.

I recipienti per la fabbricazione e la conservazione di gelati devono essere sempre perfettamente lavati con acqua e soda calda e risciacquati con acqua potabile a getto continuo.

I recipienti di rame o di piombo che contengono il gelato, devono essere sempre perfettamente stagnati e tenuti al riparo da contaminazioni esterne di qualsiasi natura.

I locali per la fabbricazione del gelato ed il personale addetto alla fabbricazione e vendita del gelato stesso devono essere ritenuti idonei a seguito di autorizzazione sanitaria.

I coni, i cestini, le ostie, ecc. che costituiscono l'involucro dei gelati, devono essere riconosciuti commestibili da parte dell'Ufficio

sanitario il quale potrà consentire l'uso di altri recipienti (di cartone, ecc.) purchè ritenuti igienici ed idonei.

Art. 308 - Personale addetto alla manipolazione ed alla vendita di gelati

Il personale addetto alla manipolazione ed alla vendita di gelati deve indossare vesti pulite e presentarsi sempre in condizioni di perfetta nettezza personale.

La visita sanitaria personale e la vaccinazione antitifica devono essere rinnovate periodicamente, secondo quanto disposto dall'Autorità sanitaria comunale, nel rispetto dell'art. 14 della Legge 30.4.1962, n. 283. (vedi art. 189).

Art. 309 - Vendita ambulante del gelato

E' assolutamente vietata la vendita ambulante del gelato di crema, di panna o comunque preparato con l'impiego del latte.

I venditori ambulanti di gelato, diversamente confezionato, devono chiedere ed ottenere dal Sindaco una speciale autorizzazione la quale potrà essere concessa dietro regolare domanda indicante:

- a) la qualità o composizione del gelato in vendita;
- b) il luogo di produzione del gelato ed il nome del produttore.

Per la vendita ambulante, il mezzo di trasporto (triciclo, carretto), deve essere esteticamente decoroso, pulito ed approvato dall'Autorità sanitaria comunale.

I venditori ambulanti di gelato devono disporre di idoneo locale per il deposito di tutto quanto occorre al loro commercio.

Art. 310 - Produzione e vendita di ghiaccio artificiale

Chiunque intenda, nel territorio comunale, produrre ghiaccio artificiale a scopo di vendita ad uso alimentare, o chiunque voglia esercitare la vendita del medesimo, deve essere munito di licenza rilasciata dall'Autorità comunale, previo parere dell'Ufficiale sanitario.

L'Ufficio sanitario procederà all'ispezione dei locali, dei mezzi di produzione, dell'acqua che si intende adoperare.

Il ghiaccio artificiale deve essere prodotto con l'acqua dell'acquedotto comunale, trattata in modo da essere garantita immune da alterazioni ed inquinamento, sia prima che durante la formazione del ghiaccio. Non deve contenere nel suo spessore, paglia, detriti, vegetali, terra od altre sostanze estranee e deve dare, con la fusione, acqua potabile e pura.

In caso di sospetto sulla salubrità e la provenienza dell'acqua, sarà sempre in facoltà del Sindaco, su proposta dell'Ufficiale sanitario, di sospendere la fabbricazione del ghiaccio per uso alimentare con detta acqua, e nel dubbio che sia avvenuto inquinamento della medesima prima o durante la formazione del ghiaccio, di ordinare la distruzione del medesimo ed i lavori di epurazione dei bacini, a totali spese del proprietario.

I carri che servono al trasporto del ghiaccio artificiale devono essere chiusi con coperchio fisso e rivestiti internamente di materiale riconosciuto adatto dall'Ufficio sanitario.

Devono inoltre essere mantenuti in perfetto stato di pulizia.

Negli spacci di ghiaccio artificiale esso deve essere tenuto in recipienti foderati di zinco senza interposizione di stracci, segatura od altro materiale che possa inquinarlo.

L'introduzione nel Comune del ghiaccio artificiale, prodotto in altri Comuni, deve essere autorizzata dal Sindaco.

La licenza di importazione sarà rilasciata su parere conforme dell'Ufficiale sanitario, il quale si accerterà, coi mezzi più sicuri, sulla qualità dell'acqua e sulla idoneità, dal lato igienico-sanitario, degli impianti e dei macchinari usati per la produzione del ghiaccio stesso.

Art. 311 - Ghiaccio naturale

E' proibita l'introduzione e la vendita nel Comune di ghiaccio naturale ad uso alimentare.

L'impiego del ghiaccio naturale, esclusivamente come refrigerante per la conservazione degli alimenti e delle bevande, sarà tollerato negli esercizi di generi alimentari e nei pubblici esercizi che, a giudizio dell'Ufficio sanitario, siano attrezzati in modo da impedire qualsiasi contatto fra il ghiaccio e le sostanze alimentari, anche quando queste ultime siano tenute in recipienti.

L'introduzione di ghiaccio naturale deve farsi in sacchi suggellati dall'importatore e dovrà essere direttamente consegnato all'acquirente, autorizzato ad usarlo, in quantitativi non inferiori a kg. 20, restando assolutamente vietato stabilire nel Comune depositi o venderlo a privati.

Art. 312 - Acque gassose

La produzione e la vendita delle acque gassose è disciplinata dal D.P.R. 19.5.1958, n. 719.

All'infuori dei casi previsti dal decreto sopra citato, è proibita la

vendita di acque gassose preparate con acqua dichiarata insalubre dal Laboratorio d'igiene e profilassi, di quelle che per difettosa preparazione o per altra ragione contengono acidi minerali, rame, piombo, saccarina, sciroppi di glucosio, miele, glicerina ed altre materie edulcoranti diverse dallo zucchero puro.

Art. 313 - Confezione e vendita dei detersivi liquidi

E' vietato nel territorio del Comune, vendere o tenere per vendere, detersivi confezionati in bottigliette originariamente destinate a contenere birra, bevande gassose, od altre bevande recanti impresso il nome o il marchio di ditte produttrici delle bevande medesime, come pure è vietato sigillare le bottiglie contenenti detersivi con tappi a corona recanti indicazioni di ditte diverse da quelle produttrici dei detersivi stessi.

Le bottiglie ed i recipienti destinati alla confezione e vendita di detersivi liquidi, devono portare indicazioni ben precise ed a caratteri evidenti circa il prodotto in essi contenuto, sì da evitare ogni possibile errore sulla effettiva natura e qualità di esso.

Nelle ispezioni alle fabbriche ed agli esercizi di vendita, il personale addetto alla vigilanza igienica procederà al sequestro dei prodotti che risultassero confezionati in modo diverso da quanto prescritto con le presenti norme.

CAPO XVI ^

Detersivi liquidi - suppellettili da cucina
ed oggetti d'uso casalingo - giocattoli
profumeria - petrolio e gas per illuminazione

Art. 314 - Suppellettili vietate

Ai termini dell'art. 125 del regolamento generale sanitario 3.2.1901, n. 45, (59) modificato con legge 26.6.1940, n. 369, è vietato vendere o tenere per vendere e usare:

— suppellettili da cucina, da tavola, o qualsiasi altro oggetto destinato a porsi in contatto diretto con sostanze alimentari o bevande:

- a) fatti di piombo o di zinco o con leghe contenenti più del 10% di piombo, ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;
- b) stagnati o saldati con leghe contenenti più dell'1% di piombo;
- c) fatti di leghe o rivestiti internamente di uno strato vetrificato o smaltato, che messo in contatto per 24 ore con una soluzione all'1% di acido acetico, alla temperatura ordinaria, ceda piombo al liquido;
- d) fatti di rame od ottone e non rivestiti internamente di stagnatura integra a stagno puro o saldati internamente con leghe di stagno contenenti più del 10% di piombo.

La stagnatura deve essere estesa a tutta la superficie per i tubi che devono essere immersi in liquidi od in sostanze alimentari.

(59) Art. 314 - L'art. 125 del regolamento generale sanitario 3.2.1901 n. 45, recita: E' vietato di vendere o ritenere per vendere: 1) suppellettili da cucina e da tavola e qualsiasi altro oggetto destinato a porsi in contatto diretto con sostanze alimentari e bevande che siano:

- a) fatti di piombo o zinco o con leghe contenenti più del 10 per cento di piombo, ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;
- b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;
- c) rivestiti internamente di uno strato vetrificato o smaltato, che messo a contatto per 24 ore con una soluzione dell'1 per cento di acido acetico alla temperatura ordinaria ceda piombo al liquido;
- d) fatti di rame od ottone e non rivestiti internamente di stagnature o saldati con lega di stagno e piombo contenente di questo ultimo più del 10% ; il divieto non concerne i tubi di rame elettrolitico delle condotte per acqua potabile nell'interno delle abitazioni, che sono ammessi sempre che siano osservate le seguenti prescrizioni:

— il materiale rame elettrolitico può essere impiegato esclusivamente per tubazioni nell'interno delle abitazioni;

— il materiale rame elettrolitico, per quanto riguarda la composizione chimica, deve avere un titolo di purezza non inferiore al 99,90% di rame, comprese eventuali minime tracce di argento e non deve contenere fosforo in quantità superiore a gr. 0,04% ;

— i tubi di rame elettrolitico, che non contengono fosforo o che lo contengono in misura inferiore a gr. 0,015% all'esame microscopico eseguito con un ingrandimento di 75 diametri devono dimostrarsi esenti da ossido rameoso;

— l'acqua erogata deve contenere al massimo 3 milligrammi di rame per litro dopo contatto stagnante per 16 ore con i tubi e solamente per i primi 10 giorni di esercizio. Dopo tale periodo la quantità di rame disciolta non deve superare mg. 1,5 per litro;

— le ditte produttrici devono apporre sui tubi di rame apposita punzonatura, intervallata ogni 60 centimetri, sulla quale siano indicati: il marchio di fabbrica, il nome della ditta produttrice, l'anno di fabbricazione, il titolo di purezza del materiale;

2) gli oggetti di gomma e caoutchouc, per uso di giocattoli, poppai, anelli di dentizione, tiralatte e simili, contenenti piombo o zinco o antimonio od arsenico od altri metalli nocivi;

3) stagnole o fogli metallici contenenti piombo al di sopra del limite dell'1 per cento e destinati a porsi in diretto contatto con sostanze alimentari;

4) pompe per birra e sifoni per acque gazzose, contenenti piombo o vetro piombifero nelle parti a contatto del liquido;

5) gli oggetti sopra enumerati nella cui composizione si trovi di più di 1 decimillesimo di arsenico (1 centigrammo per 100 grammi) fermo restando il divieto di cui al n. 2 del presente articolo.

Art. 315 - Divieto di usare colori nocivi

Per la preparazione degli oggetti d'uso personale, domestico ed industriale, elencati nell'articolo precedente, non possono essere adoperati colori nocivi compresi nell'elenco annesso al R.D. 30.10.1924, n. 1938.

Il divieto di impiegare materie coloranti nocive nella preparazione degli oggetti sopra indicati, non colpisce l'uso delle medesime, quando siano incorporate per fusione nella massa del vetro o degli smalti, in modo da non poter essere cedute alle sostanze alimentari con le quali vengono a contatto.

Art. 316 - Carte da involti

E' vietato ai venditori di sostanze alimentari di avvolgere le sostanze stesse in carta non pulita, colorata con sostanze nocive, o che ceda facilmente il colore, stampata, manoscritta, preparata con gesso, allume, solfato di bario o con qualsiasi altra materia in modo che essa ecceda nel peso un grammo per ogni decimetro quadrato.

I piattini di carta saranno tollerati soltanto per i generi che si vendono a numero e non a peso.

Il deposito della carta da involgere nei locali di vendita deve effettuarsi con tutte le garanzie igieniche specialmente per ciò che riguarda la pulizia, la difesa contro le mosche, la polvere ed il sudiciume.

Art. 317 - Foglie per involti

Le foglie di pianta, che comunemente si impiegano per avvolgere frutta, burro, ricotta, od altre sostanze alimentari non devono appartenere a specie pericolose, devono essere ben lavate con acqua potabile e non contenere sali di rame od altre sostanze nocive.

Art. 318 - Tappezzerie

Le stoffe e le carte per tappezzerie, ornamentazioni od altro uso domestico non possono essere colorate mediante colori arsenicali od antimoniali o nocivi in genere.

Art. 319 - Giocattoli

E' proibito pure l'impiego di sostanze coloranti nocive o di sostanze esplosive nella fabbricazione dei giocattoli.

Art. 320 - Cosmetici e tinture

E' vietata la vendita di saponi cosmetici e di tinture usate per la colorazione della pelle, dei capelli e della barba, preparati con composti velenosi non proibiti, quando sulle bocchette e sulla carta che contengono detti cosmetici e tinture, e negli annunci al pubblico non sia indicata in modo chiaro e con la denominazione propria, escluso l'uso delle formule chimiche, la qualità e quantità delle sostanze velenose, che entrano nella loro composizione e che non abbiano apposta la scritta "velenosa".

Le tinture ed i cosmetici che in casi speciali possono tornar nocivi, devono essere venduti con l'avvertenza dell'eventuale pericolo.

Le stesse disposizioni devono essere osservate per la vendita delle liscive (contenenti sostanze velenose come l'ipoclorito di sodio) e di qualsiasi altra materia destinata all'uso personale domestico, quando contenga sostanze velenose.

Art. 321 - Dentifrici

Nella preparazione dei dentifrici e di tutte le materie adoperate per ripulire e conservare i denti ed, in genere, per l'igiene della bocca, è vietato l'impiego dei coloranti proibiti per la colorazione delle sostanze alimentari e delle bevande.

Art. 322 - Ciprie

E' permessa la libera vendita di polvere di cipria formata a base di solfuro di cadmio, ossido di zinco, solfuro di zinco e delle loro leghe.

Art. 323 - Petrolio e gas per illuminazione

Con la denominazione di petrolio si intende il petrolio greggio ed i suoi prodotti di distillazione.

Il petrolio del commercio che sviluppa vapori infiammabili alla temperatura di 21° C, alla pressione di 760 mm. (dimostrato con l'apparecchio di Abel), non può essere venduto per uso domestico;

può essere solo tenuto in recipienti muniti di cartello sito in un punto ben visibile, con scritta sopra fondo rosso, in modo ben chiaro ed indelebile, la indicazione "infiammabile".

La vendita al minuto di tale petrolio per usi industriali e terapeutici deve farsi con recipienti su cui sia indicato: pericoloso per usi domestici.

Il gas della tubatura stradale non deve contenere acido solfidrico, nè solfuro di carbonio, nè prodotti arsenicali.

Le dosi di zolfo e di ammoniaca non devono superare rispettivamente gr. 0,3 e gr. 0,005 per mc. di gas; quella di ossigeno e di azoto gr. 1 e quella di anidride carbonica gr. 0,5 per cento grammi di gas.

un
n
eu-
si
co,
a-
e
m-

TITOLO IV

MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO E DEGLI ANIMALI

CAPO I

Misure generali contro la diffusione
delle malattie infettive dell'uomo

Art. 324 - Obblighi dei medici per le malattie infettive.

A termine degli artt. 256 e 257 del T.U.LL.SS. (60), tutti i medici chirurghi, iscritti nell'elenco degli esercenti le arti sanitarie del Comune, sono tenuti a prestare l'opera loro per prevenire e combattere la diffusione delle malattie infettive.

Lo stesso obbligo incombe ai medici chirurghi, iscritti nel relativo albo, che venissero destinati dal Sindaco o dall'autorità preposta, a prestare servizio nel Comune durante un'epidemia.

A termine dell'art. 258 dello stesso T.U.LL.SS. (61), in caso di manifestazioni di malattie infettive, a carattere epidemico, ogni cittadino è tenuto a dare le prestazioni (conformi alla sua condizione, arte o professione), delle quali venga richiesto dal Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario.

Art. 325 - Denunce di malattie infettive

Ogni medico che abbia osservato nel territorio comunale una malattia infettiva a carattere epidemico (o sospetta di esserlo), deve farne immediatamente denuncia al Sindaco e all'Ufficiale sanitario. Oltre ai medici, hanno l'obbligo di denunciare tali malattie, se a loro note, i direttori di collegi, di educandati, di istituti di ricovero, di asili notturni e di opifici, gli albergatori, gli affittacamere e qualunque persona a capo di comunità, nonchè i conduttori di vaccherie, latterie o di altri stabilimenti destinati alla produzione ed al consumo del latte alimentare e dei gelati.

(60) Art. 324 - Gli artt. 256 e 257 del T.U.LL.SS. recitano: 256 - I medici condotti e gli altri medici esercenti nei comuni, nei quali si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, hanno l'obbligo di mettersi a disposizione dell'autorità sanitaria per i servizi di assistenza e di profilassi. Lo stesso obbligo hanno i medici appositamente chiamati in un comune per il servizio durante una epidemia.

Il contravventore all'obbligo anzidetto è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da Lire 20.000 a Lire 200.000.

Ai detti sanitari e alle loro famiglie, che siano iscritti alla Cassa di previdenza, compete il trattamento preveduto nel T.U. 1.5.1960, n. 680; a quelli non iscritti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 112 e 113 del T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari 21.2.1895, n. 70, e successive modificazioni.

257 - Qualsiasi medico chirurgo legalmente abilitato all'esercizio della professione è tenuto a prestare l'opera sua per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive nel comune, al quale sia stato destinato rispettivamente dal Prefetto o dal Ministro della sanità, a seconda che il comune appartenga o non alla provincia nella quale il sanitario risiede.

Sono applicabili ai medici preveduti nel presente articolo e alle loro famiglie le disposizioni sulle pensioni citate nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il contravventore alle disposizioni date dal Prefetto o dal Ministro della sanità è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

(61) L'art. 258 del T.U.LL.SS. recita: Qualsiasi cittadino, dimorante in un comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, è tenuto nell'interesse dei servizi di difesa contro la malattia stessa, alle prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal Sindaco.

Il provvedimento del Sindaco è preso su parere dell'Ufficiale sanitario e contiene le condizioni di assunzione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 8.000 a lire 80.000.

Art. 326 - Malattie soggette a denuncia

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 253 e 254 del T.U.LL.SS. (62), le malattie infettive e diffuse o sospette tali, che danno luogo all'adozione di provvedimenti sanitari e per le quali è fatto obbligo ai sanitari, che ne siano venuti a conoscenza, di farne denuncia, sono:

- 1) Amebiasi;
- 2) Anchilostomiasi;
- 3) Blenorragia;
- 4) Brucellosi;
- 5) Carbonchio;
- 6) Colera;
- 7) Congiuntivite contagiosa nelle collettività;
- 8) Differite;
- 9) Dissenteria bacillare;
- 10) Echinococcosi;
- 11) Epatite virale;
- 12) Febbre gialla;
- 13) Febbre Q.;
- 14) Febbre tifoide;
- 15) Infezioni da paratifi;
- 16) Altre infezioni da salmonelle;
- 17) Botulismo;
- 18) Altre tossinfezioni alimentari;
- 19) Gastroenteriti nel primo anno di vita;
- 20) Imenolepiasi;
- 21) Influenza;
- 22) Lebbra;
- 23) Leismaniosi cutanea;
- 24) Leismaniosi viscerale;
- 25) Leptosirosi;
- 26) Linfogranuloma inguinale;
- 27) Malaria;
- 28) Malattia reumatica;
- 29) Meningite meningococcica;
- 30) Micosi della cute;
- 31) Mononucleosi infettiva;
- 32) Morbillo;
- 33) Morva;
- 34) Nevrossiti virali;
- 35) Ornitosi;
- 36) Parotite epidemica;
- 37) Pediculosi nelle collettività;
- 38) Pertosse;
- 39) Peste;
- 40) Poliomielite;
- 41) Rabbia;
- 42) Morsicatura da animali rabbidi o sospetti;
- 43) Rosolia;
- 44) Scabbia;
- 45) Scarlattina;
- 46) Schistosomiasi;
- 47) Sepsi puerperale;
- 48) Sifilide con manifestazioni contagiose in atto.
- 49) Teniasi;
- 50) Tetano;
- 51) Tifo esantematico;
- 52) Forme dermatofosimili;
- 53) Tigna;
- 54) Toxoplasmosi;
- 55) Tracoma;
- 56) Trichinosi;

(62) Art. 326 - Gli artt. 253 e 254 del T.U.LL.SS., recitano: 253 - Il Ministro della sanità determina con un provvedimento, sentito il Consiglio superiore di sanità, quali siano le malattie infettive e diffuse che danno luogo alla adozione delle misure sanitarie comprese nel presente titolo e quali le misure applicabili a ciascuna di esse.

254 - Il sanitario che nell'esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente farne denuncia al Sindaco e all'Ufficiale sanitario comunale e coadiuvarli, se occorre, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione delle malattie stesse e nelle cautele igieniche necessarie.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 12.000 a lire 200.000, alla quale si aggiunge, nei casi gravi, la pena dell'arresto fino a sei mesi. Il Prefetto adotta o promuove dagli organi competenti i provvedimenti disciplinari del caso.

- 57) Tuberculosi polmonare in fase contagiosa;
 58) Tuberculosi extrapolmonare in fase contagiosa;
 59) Turalemia;
 60) Ulcera venerea;
 61) Vaiolo;
 62) Vaccinia generalizzata;
 63) Encefalite postvaccinica;
 64) Varicella.

Art. 327 - Modalità per denuncia di malattie infettive e diffuse.

Per le modalità della denuncia delle malattie indicate nell'articolo precedente, saranno osservate le disposizioni di cui agli artt. 132 e seguenti del regolamento sanitario approvato con R.D. 3.2.1901, n. 45 (63).

(63) Art. 327 - Gli artt. 132 e seguenti del regolamento sanitario approvato con R.D. 3.2.1901, n. 45, recitano:

132 - In tutti i casi di malattie infettive e diffuse, il medico curante dovrà dare alle persone, che assistono o avvicinano l'infermo, le istruzioni necessarie per impedire la propagazione del contagio. Nei casi indicati nella lettera a) dell'art. 129, dovrà inoltre suggerire il conveniente isolamento dell'infermo e delle persone che lo assistono e, all'occorrenza, richiedere dal Comune il trasporto del malato in locali d'isolamento.

133 - Il trasporto degli infermi di malattie indicate all'articolo 129, lettera a), all'ospedale o al locale d'isolamento, dovrà eseguirsi con appositi carri o barelle che saranno volta per volta disinfettati. Ove ciò non sia possibile ed il trasporto avvenga per mezzo di vettura pubblica, questa dovrà essere disinfettata.

134 - Quando si tratti di una malattia esotica diffusiva (colera, peste, febbre gialla), l'Autorità sanitaria dovrà provvedere d'ufficio, valendosi delle facoltà concesse dagli articoli 3, 7 e 151 della legge comunale, all'isolamento del malato e delle persone che hanno avuto contatto con esso, nel modo che crederà più opportuno e finché non sia scomparso ogni pericolo di contagio.

135 - Sarà sempre in facoltà dell'Autorità sanitaria di provvedere d'ufficio all'esecuzione delle norme profilattiche indicate nel presente Regolamento e di tutte quelle altre che riterrà necessarie per impedire la diffusione di singole malattie infettive.

136 - E' obbligatoria la disinfezione della biancheria, degli effetti lettereci e personali appartenenti agli infermi delle malattie infettive e diffuse, indicate dall'art. 129 comma a e b. Potrà pure essere retribuitamente nello stabilimento municipale dove esiste.

137 - E' pure obbligatoria la disinfezione delle abitazioni dei malati di malattie infettive indicate nell'art. 129, comma a e b. Essa sarà limitata alla camera del malato o anche estesa a tutta l'abitazione, secondo che l'Autorità sanitaria sarà per prescrivere.

138 - Il trasporto degli oggetti infetti allo stabilimento di disinfezione dovrà farsi con carri o recipienti speciali adibiti esclusivamente a quest'uso, chiusi e facilmente disinfettabili, forniti dal Comune. Gli oggetti da trasportarsi saranno in tutti i casi avvolti in panni bagnati in una soluzione disinfettante. Se in via eccezionale si usassero carri comuni, questi dovranno dopo il trasporto, essere disinfettati.

Tanto il trasporto degli oggetti, quanto le disinfezioni degli oggetti e delle case, ordinate dall'Autorità, saranno gratuite.

Quando siano richieste dai privati, il Comune potrà farsi rimborsare, in base ad una tariffa stabilita, le spese incontrate per queste operazioni sempre che non si tratti di persone iscritte nell'elenco dei poveri.

Sarà permesso agli interessati di eseguire i trasporti e le disinfezioni direttamente a loro cura e spesa, ma sotto la direzione o vigilanza dell'Ufficio sanitario.

139 - E' in facoltà dei Comuni di introdurre nei loro regolamenti d'igiene la disposizione che gli alberghi, le locande e le pensioni periodicamente, almeno una volta all'anno, siano assoggettati a generale ripulitura, preceduta, occorrendo, da disinfezione.

Sono obbligatorie, la generale disinfezione e ripulitura, almeno una volta l'anno, per gli ospedali, opifici ed istituti in genere di cura o di ricovero, pubblici e privati.

140 - E' proibito di vendere o tenere per vendere abiti, oggetti usati di vestiario e lettereci che non siano stati disinfettati e puliti.

141 - Ricevuta la denuncia di un caso di malattia infettiva, l'Ufficiale sanitario, o personalmente o per mezzo del personale tecnico municipale ove esiste, eseguirà una immediata indagine sulle origini della malattia, sulle condizioni dell'abitazione, e si accerterà che il medico curante abbia date, e la famiglia eseguite, le istruzioni, di cui all'art. 132.

142 - Se in un Comune si verificano più casi di malattie infettive geneticamente connessi fra loro (epidemia), il Medico provinciale, ove sia necessitato, farà sopra luogo una inchiesta e darà le opportune istruzioni, assicurandosi poi della loro esecuzione.

Per quanto riguarda le modalità per la denuncia delle malattie veneree restano invariate le disposizioni enunciate con la legge 25.7.1956, n. 837 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 27.10.1962, n. 2056.

Art. 328 - Malattie infettive nelle scuole

Ai sensi dell'art. 40 (64) della legge 22.12.1967, n. 1518, il medico incaricato del servizio di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria nelle scuole, deve denunciare immediatamente all'Ufficiale sanitario i casi di malattia infettiva che si verificano sia fra gli alunni che fra il personale della scuola e trasmettere all'Ufficiale sanitario stesso tutte le notizie e le indicazioni che può raccogliere nell'ambito di essa intorno alla persona colpita, ai familiari ed a quelle persone che possono costituire mezzo di diffusione della malattia. L'insegnante che rilevi negli alunni segni sospetti di malattia infettiva, deve avvertire immediatamente il medico suddetto o, in sua assenza, il Direttore della scuola o il Capo dell'istituto. Questi ultimi devono provvedere all'allontanamento dell'alunno con le cautele necessarie, dandone comunicazione all'Ufficiale sanitario.

143 - Tutte le scuole, i convitti, asili ed istituti di educazione ed istruzione in genere, dovranno essere disinfettate almeno una volta all'anno.

Le persone affette da malattie trasmissibili dovranno essere immediatamente allontanate, quando non sia possibile un conveniente isolamento.

Dalle scuole e dagli asili saranno pure allontanati gli insegnanti e gli alunni, che convivano con persone affette da malattie trasmissibili, quando, a giudizio dell'Autorità sanitaria, non sia stato provveduto a un conveniente isolamento.

La riammissione non potrà farsi se non trascorso il tempo che sarà prescritto dall'Autorità sanitaria.

144 - Quando fra gli alunni di una scuola o di uno degli Istituti indicati nell'art. 143 siano verificati casi di una stessa malattia infettiva, i locali saranno disinfettati e potranno, per ordine del Sindaco, essere chiusi, fino a tanto che non sia eliminato il pericolo.

145 - Ogni Comune deve senza preavviso far visitare dall'Ufficiale sanitario, o dai medici all'uopo delegati, tutte le scuole pubbliche e private almeno una volta al mese, in tempi ordinari e più spesso quando se ne presenti il bisogno.

Il medico deve verificare se vi siano alunni affetti da malattie attaccatice (malattie infettive, dermatosi, oftalmie contagiose) e ne prescriverà l'esclusione fino a guarigione.

I Comuni cureranno possibilmente che agli alunni affetti da oftalmie o da dermatosi contagiose, esclusi dalle scuole ordinarie, venga data l'istruzione in locali a parte.

146 - Ogni Comune, da sé o unito in consorzio con i Comuni vicini, deve avere a disposizione un locale convenientemente ubicato ed arredato per potervi in caso di urgenza isolare individui affetti da una malattia infettiva diffusiva, qualora non si possa o non si debba isolarli a domicilio.

147 - E' in facoltà del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, di associare in consorzio più Comuni per i locali d'isolamento.

148 - La denuncia, da parte degli Uffici ferroviari, dei viaggiatori, affetti da malattie infettive e diffuse e la disinfezione dei mezzi di trasporto saranno regolate da apposite istruzioni emanate dal Ministro dell'Interno.

(64) Art. 328 - L'art. 40 della Legge 22.12.1967, n. 1518, recita: Il medico scolastico denuncia i casi di malattia infettiva che si verificano sia fra gli alunni che fra il personale della scuola e trasmette all'Ufficiale sanitario tutte le notizie e le indicazioni che può raccogliere nell'ambito di essa intorno alla persona colpita, ai familiari e a quelle persone che possono costituire mezzo di diffusione della malattia.

L'insegnante che rilevi negli alunni segni sospetti di malattia infettiva deve avvertire immediatamente il medico scolastico, o, in sua assenza, il direttore della scuola o il capo dell'istituto. Questi ultimi provvedono all'allontanamento dell'alunno con le cautele necessarie, dandone comunicazione all'Ufficiale sanitario.

Art. 329 - Moduli per le denunce

Le denunce devono essere fatte negli appositi moduli gratuitamente forniti ai medici e devono essere trasmesse con la massima sollecitudine all'Ufficio sanitario comunale.

Qualora ne venga fatta richiesta, l'Ufficio comunale rilascia apposita ricevuta della denuncia data.

Nella denuncia deve essere indicato:

- a) il nome e cognome, la paternità, l'età, l'abitazione e la provenienza dell'infermo e, possibilmente, anche il giorno in cui cominciò la malattia;
- b) la diagnosi della malattia;
- c) se il malato frequenta la scuola; se è operaio in opifici, in cantieri, se vive in collettività, e le indicazioni ed osservazioni che possono essere di utile norma all'Ufficio sanitario per l'azione profilattica;
- d) tutto ciò che il medico ha fatto per prevenire la diffusione della malattia.

Se trattasi di vaiuolo o di varicella, deve indicarsi se l'ammalato fu già vaccinato o rivaccinato contro il vaiuolo, con quale esito, se porta cicatrici e dove e quante; se trattasi di tifoide o di difterite, deve indicare se e quando l'ammalato e i coabitanti subirono un processo vaccinale. Possibilmente indicherà pure la natura del trattamento immunizzante (vaccinazione per via orale o sottocutanea, vaccinazione con anatossina per via ipodermica).

Il medico è obbligato a dare immediata comunicazione all'Ufficiale sanitario o del ricovero dell'infermo in un ospedale o del cambiamento di abitazione fatto dall'infermo durante la malattia.

Art. 330 - Consigli del medico per casi di malattie infettive e diffuse.

Il medico curante che ha osservato un caso di malattia infettiva o diffusiva o sospetta di esserlo, oltre alla denuncia nei modi suindicati, deve dare alle persone che assistono e avvicinano l'infermo le istruzioni necessarie e prendere egli stesso tutte le precauzioni consigliate dalla scienza per evitare la propagazione del contagio.

Quando l'isolamento domiciliare, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, non risultasse completamente atto ad assicurare la migliore difesa contro il propagamento dell'infezione, il medico stesso dovrà sollecitare il ricovero ospedaliero dell'ammalato.

Art. 331 - Provvedimenti contro le malattie infettive

Ricevuta la denuncia di una malattia infettiva, l'Ufficiale sanitario

ha facoltà di eseguire o far eseguire speciali visite, di ordinare l'applicazione di eventuali misure profilattiche che devono essere sorvegliate dal medico curante sotto la propria responsabilità. Sono considerati d'obbligo: l'isolamento del malato e delle persone che lo assistono, la pulitura, durante la malattia, dei pavimenti e dei mobili con sostanze disinfettanti; la distruzione o disinfezione efficace dei prodotti morbosi in genere; la disinfezione della biancheria, degli oggetti lettercci, degli oggetti d'uso esposti ad essere contaminati e degli ambienti.

Art. 332 - Esame batteriologico

Nei casi di malattie infettive elencate nel presente Regolamento, anche solamente sospette, nelle quali la diagnosi può essere facilitata dall'esame batteriologico del sangue, dello scivolamento faringeo, del liquido cefalo rachidiano, degli essudati, ecc. dell'ammalato, i medici esercenti nel Comune che assistono detti ammalati, dovranno avvalersi di tali mezzi di indagine di laboratorio, dando notizia sia della data di invio di detti materiali, sia del risultato delle indagini, all'Ufficio sanitario comunale.

Art. 333 - Disinfezioni

Le disinfezioni sono obbligatorie a giudizio insindacabile dall'Autorità sanitaria comunale. A seconda delle malattie e delle condizioni degli ambienti, la disinfezione si estende a tutta l'abitazione od alla sola camera dell'ammalato e, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, possono essere ingiunte la raschiatura e imbiancatura degli ambienti suddetti.

Le disinfezioni vengono eseguite gratuitamente.

E' permesso agli interessati di eseguire la disinfezione, a proprie spese e sotto la sorveglianza dell'Ufficio sanitario, nei casi in cui l'Ufficiale sanitario giudichi poterlo concedere.

Art. 334 - Divieto di alloggiare in locali non disinfettati

I proprietari di case, alloggi, alberghi, convitti, ecc. non devono permettere che siano occupati appartamenti o ambienti nei quali si

siano verificate malattie infettive, se prima non siano state eseguite, dall'Ufficio sanitario comunale, le disinfezioni prescritte e tutti quei lavori che l'Ufficiale sanitario creda opportuno di ordinare nei singoli casi.

Art. 335 - Trasporto degli infermi per malattie infettive

Il trasporto degli ammalati di malattie infettive viene fatto solo a cura degli Enti appositamente attrezzati ed autorizzati.

Se eventualmente, per urgenza o necessità, il trasporto sia avvenuto mediante una vettura pubblica o privata, questa deve essere subito disinfettata nei modi stabiliti dall'Ufficiale sanitario.

Art. 336 - Isolamento degli infermi

Gli infermi di malattie infettive devono essere tenuti isolati per il tempo necessario, perchè ogni pericolo di diffusione del morbo scompaia; come pure le persone che hanno avuto contatto con l'infermo devono tenersi isolate sino a che l'Autorità sanitaria riconosca che non presentano più alcun pericolo di diffusione della malattia.

Art. 337 - Biancheria degli infermi per malattie infettive

E' vietato asportare dalla camera dell'ammalato biancheria, vestiaro od oggetti, prima che siano disinfettati.

E' pure proibito consegnare ai lavandai biancherie, vestiti, effetti lettereci, ecc. che siano stati, in qualunque modo, a contatto con ammalato di forme infettive.

Tali biancherie, durante la malattia, devono essere raccolte in panni bagnati in soluzioni antisettiche e tenute a disposizione dell'Ufficio sanitario.

Art. 338 - Obblighi dei cittadini

Ogni cittadino è tenuto ad osservare gli ordini legalmente dati per impedire l'invasione e la diffusione di una malattia infettiva del-

l'uomo.

Qualora nel Comune si manifesti una malattia infettiva di carattere epidemico, tutti i medici esercenti nel Comune hanno l'obbligo di mettersi a disposizione dell'Ufficiale sanitario per i servizi di assistenza o di profilassi ed ogni cittadino dimorante nel Comune è tenuto alle prestazioni, conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal Sindaco e con le condizioni contenute nel provvedimento sindacale di assunzione, preso su parere dell'Ufficiale sanitario.

Art. 339 - Tubercolosi in abitazioni collettive

I convitti, gli ospizi, i conventi, gli orfanotrofi ed in genere tutte le abitazioni collettive non possono ricevere e trattenere infermi denunziati per tubercolosi, se, a giudizio dell'Autorità sanitaria, non dispongono di locali e di servizi adatti.

Art. 340 - Disinfezioni di oggetti vari messi in circolazione

E' proibito vendere o tenere per vendere, abiti, effetti di vestiario o lettereschi usati, che non siano stati disinfettati o che non portino un segno speciale, stabilito dall'Autorità municipale, della subita disinfezione.

Le biblioteche circolanti dovranno essere disinfettate secondo le istruzioni impartite dall'Ufficiale sanitario.

E' vietata l'introduzione in Comune di stracci sudici che non siano muniti di un certificato del Sindaco del luogo di provenienza dal quale risulti che i medesimi sono stati disinfettati. In caso contrario la disinfezione sarà fatta a spese degli interessati.

Art. 341 - Padiglioni per pubblici spettacoli

Tutti gli esercenti padiglioni di divertimenti, giostre, circhi equestri, piccoli teatri, ecc. durante la permanenza nel Comune, devono sottostare a sorveglianza speciale dell'Ufficio sanitario.

Non sarà permesso ai venditori di giocattoli, dolciumi e simili, ai conduttori di padiglioni per spettacoli ambulanti ed ai girovaghi provvisti di veicoli a trazione animale, di occupare il suolo pubblico senza permesso scritto dell'Autorità comunale, che potrà rilasciarlo solamente se sia stata preventivamente accertata, dall'Uffi-

cio sanitario, la immunità da malattia trasmissibile per via orale o per contatto, sia per le persone addette che per i loro dipendenti.

Art. 342 - Sputacchiere

In tutti i luoghi pubblici e frequentati dal pubblico, salve le eccezioni consentite dall'Autorità sanitaria comunale in seguito a motivata richiesta degli interessati, devono esservi sputacchiere coperte, contenenti sostanze antisettiche e cartelli portanti scritto, in modo facilmente leggibile, il divieto di sputare fuori dalle medesime.

Le sputacchiere dovranno essere chiuse con coperchi manovrabili a pedale o con altro sistema equivalente ed avere una base solida atta ad impedire il rovesciamento.

Art. 343 - Tutela igienico-sanitaria del rapporto di lavoro domestico

Ai fini dell'assunzione, gli addetti ai lavori domestici, specificati all'art. 1 della legge 2.4.1958, n. 339, (65) devono essere muniti della tessera sanitaria prescritta dalla legge 22.6.1939, n. 1239.

Il rilascio della tessera sanitaria, oltre all'esito della visita medica eseguita dall'Ufficiale sanitario o da chi per esso, è condizionato all'esito degli esami da eseguirsi presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi e presso il Dispensario di igiene sociale, per l'accertamento della eventuale presenza di malattie infettive o loro postumi, che possano costituire fonte di contagio.

E' fatto divieto di assumere o trattenere in servizio, con rapporto di lavoro domestico, persone sprovviste della predetta tessera.

(65) Art. 343 - L'art. 1 della Legge 2.4.1958, n. 339, recita: "La presente legge si applica ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche."

CAPO II

Barbieri e parrucchieri

Art. 344 - Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e per donna e mestieri affini, compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, siano esse esercitate da imprese individuali od in forma societaria di persone o di capitali, dovunque siano esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune dalle disposizioni della legge 14.2.1963, n. 161, modificata con la legge 23.12.1970, n. 1142, nonché dalle disposizioni dell'apposito regolamento comunale.

Sono considerati mestieri affini a quello di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di estetista truccatore, depilatore e massaggiatore facciale, acconciatore, ondulatore, ossigenatore, parrucchiere teatrale, manicure, pedicure, estetista.

L'esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna e mestieri affini è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che la rilascia dopo avere sentito il parere obbligatorio, ma non vincolante, di apposita Commissione presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta da tre appartenenti alla categoria artigianale, tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'Ufficiale sanitario, dal Comandante dei vigili urbani e da un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

Le attività suddette non possono essere svolte in forma ambulante. Le stesse attività possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora questi consenta il controllo, da parte delle autorità competenti, nei locali adibiti all'esercizio di tale attività e si uniformi ai requisiti igienici dei locali stessi stabiliti dal regolamento comunale.

CAPO III

Misure speciali straordinarie
nei casi di malattie esotiche

Art. 345 - Norme generali

Nei casi di malattie infettive esotiche o sospette di esserlo, devono innanzitutto essere applicate, in massima, le norme profilattiche generali contro le malattie infettive come previsto dal presente Regolamento.

Art. 346 - Isolamento degli infetti

Il Sindaco, verificandosi queste forme infettive, valendosi delle facoltà concesse dalla legge comunale e provinciale 1934, provvede all'isolamento del malato o delle persone che hanno avuto contatto con esso nel modo che crede più opportuno e finchè non sia scomparso ogni pericolo di contagio.

L'isolamento può essere esteso non solo all'infermo e alle persone che lo assistono, ma anche agli abitanti della stessa casa, o del gruppo di case, ove si è manifestata la malattia.

Qualora le case o gruppi di case si trovassero in cattive condizioni igieniche, si provvederà all'allontanamento di tutti gli individui sani ed al completo risanamento delle abitazioni infette.

Art. 347 - Persone provenienti da luoghi infetti

Le persone provenienti da luoghi infetti devono, appena arrivate nel Comune, essere sottoposte ad una vigilanza speciale dell'Ufficiale sanitario, per la durata di tempo che è stabilita nei singoli casi dall'Autorità sanitaria.

Gli albergatori, gli affittacamere, e chiunque riceva nel proprio domicilio persone provenienti da luoghi infetti da malattie esotiche, devono darne immediata denuncia al Sindaco od all'Ufficiale sanitario.

Art. 348 - Oggetti provenienti da luoghi infetti

Tutti gli oggetti che provengono direttamente da luoghi infetti e che non siano già stati disinfettati, devono essere disinfettati a cura dell'Ufficio sanitario.

Art. 349 - Divieti di fiere e pubbliche riunioni

Nei casi di malattie esotiche l'Autorità comunale può, per misura

profilattica, vietare le fiere, i mercati e le pubbliche riunioni.

Art. 350 - Casi sospetti

Nei casi sospetti l'Ufficiale sanitario deve curare l'accertamento della diagnosi e, finchè non venga escluso in modo assoluto il sospetto, le misure di profilassi sono le stesse che per i casi accertati.

CAPO IV ^

Malattie veneree e tutela
igienica del baliatico

Art. 351 - Malattie veneree

Per la profilassi delle malattie veneree dovranno essere osservate le disposizioni emanate con la legge 25.7.1956, n. 837, e con il relativo regolamento di esecuzione 27.10.1962, n. 2056.

Art. 352 - Tutela del baliatico.

Per l'esercizio del baliatico occorre l'autorizzazione del Sindaco, che viene rilasciata dopo che l'Ufficio sanitario abbia accertato, mediante visita medica, che la balia non è affetta da sifilide, blenorragia, tubercolosi o altra malattia infettiva o diffusiva. L'autorizzazione è revocata quando la balia risulti affetta da una di tali malattie.

Ogni balia che prende presso di sè un bambino, anche se proveniente dal brefotroffio o da altro istituto simile, deve presentarsi col bambino ogni 15 giorni all'Ufficiale sanitario per far constatare lo stato di salute sua e del bambino, in relazione alla sifilide o alle altre malattie infettive.

Le balie devono altresì fare denuncia all'Ufficiale sanitario di qualunque caso di malattia del bambino, come pure alla riconsegna di esso al brefotroffio od ai genitori, parenti o tutori.

Le agenzie di collocamento devono ottenere la licenza dal Prefetto, sentito il parere del Medico provinciale e del Questore.

Art. 353 - Sifilide da baliatico.

Per la profilassi della sifilide trasmessa per baliatico mercenario, provvedono il regolamento 4.8.1918, n. 1935; nonchè l'ordinanza min. 6.1.1919 e il T.U.L.L.SS., artt. 309 e 312. (66).

(66) Art. 353 - Gli artt. 309 e 312 del T.U.L.L.SS., recitano: 309 - L'esercizio del baliatico è subordinato ad autorizzazione del Sindaco, che viene rilasciata dopo visita medica, la quale abbia accertato che la balia non è affetta da sifilide, blenorragia, tubercolosi o altra malattia infettiva o diffusiva. L'autorità sanitaria locale esercita, inoltre, la vigilanza sulle balie autorizzate ai fini della profilassi delle malattie indicate nel primo comma.

Il Sindaco revoca l'autorizzazione concessa, quando è accertato che la balia autorizzata è affetta da una delle malattie suddette.

Il contravventore alle disposizioni del primo comma è punito con l'ammenda da Lire 8.000 a Lire 80.000.

312 - Nel regolamento che stabilisce le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione sono anche determinate le modalità e le cautele alle quali deve essere subordinata la autorizzazione alle balie sifilitiche di esercitare il baliatico esclusivamente per bambini riconosciuti affetti da sifilide.

CAPO V

Misure contro la diffusione
della tubercolosi

Art. 354 - Cautele contro la diffusione della tubercolosi

Qualunque medico che abbia osservato un caso di tubercolosi polmonare aperta o extra polmonare contagiosa, in condizioni familiari e di ambiente tali da aggravare il pericolo di diffusibilità, deve prendere d'urgenza le cautele igieniche necessarie, chiedendo, ove occorra, l'intervento dell'Ufficio sanitario.

Art. 355 - Morte o cambiamento d'alloggio di un tubercolotico.

In seguito a morte o cambiamento di alloggio di un tubercolotico degente in casa privata, in albergo, o in altra collettività che non sia istituto di cura ufficialmente riconosciuto, oltre alla disinfezione dell'ambiente, degli arredi e degli effetti personali e lettereschi, da eseguire a cura dell'Ufficio sanitario, i proprietari della casa, i direttori dell'albergo, della collettività, ecc. dovranno eseguire tutte le altre opere di risanamento che l'Ufficiale sanitario riterrà necessarie.

CAPO VI

Misure speciali di profilassi

Art. 356 - Divieto di fumare, di sputare e di lordare

A norma delle vigenti disposizioni di legge, salvo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 11.11.1975, n. 584 (67) e dal D.M. 18.5.1976, cui comunque bisogna attenersi, è vietato: fumare:

- a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di Enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotrannviarie, portuali, marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, durante il servizio di notte;
- b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.

E' vietato altresì sputare sul suolo pubblico, sul pavimento di pubblici esercizi, degli autobus, delle auto pubbliche, delle sale cinematografiche, dei teatri e di tutti i luoghi di pubblico ritrovo.

E' ancora vietato di soddisfare i bisogni corporali fuori dei luoghi a ciò destinati ed imbrattare e guastare, in qualsiasi modo, gli ornati pubblici e le latrine.

Art. 357 - Disinfezioni pubbliche e private.

L'Ufficio sanitario comunale, oltre alle disinfezioni gratuite detta-

(67) Art. 356 - L'art. 3 della Legge 11.11.1975, n. 584, recita: Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera b), può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
A tal fine deve essere presentata al Sindaco apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.
L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario.
Il Ministro per la sanità dovrà emanare, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidità relativa, velocità e tempo di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, lettera b), in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione.

te da ragioni di pubblica profilassi, a richiesta e nell'interesse dei privati, farà eseguire la disinfezione di locali, di abitazioni, di indumenti personali, di oggetti e utensili di uso domestico, applicando la tariffa appositamente stabilita.

CAPO VII

Vaccinazione antivaaiolosa

Art. 358 - Vaccinazione antivaaiolosa

L'Autorità comunale, a mezzo dell'Ufficio sanitario, provvede alla vaccinazione e rivaccinazione antivaaiolosa di tutti gli abitanti del territorio comunale.

Art. 359 - Obbligo della vaccinazione

L'obbligo della vaccinazione antivaaiolosa, a norma della Legge 7.6.1977, n. 323 è sospeso a decorrere dall'entrata in vigore della predetta Legge.

Permane l'obbligo della rivaccinazione entro l'ottavo anno di età per i soggetti che sono stati già sottoposti alla prima vaccinazione con esito positivo.

Art. 360 - Registrazione delle vaccinazioni

L'Ufficio sanitario mediante apposito elenco dei nominativi fornitogli dallo stato civile, alla fine di ogni trimestre, verifica i nati nel Comune annotati come vaccinati il semestre antecedente.

Alla fine di ogni semestre l'Ufficiale sanitario trasmette al Medico provinciale il prospetto delle vaccinazioni e rivaccinazioni eseguite.

Art. 361 - Responsabilità dei genitori

I genitori e le persone che rappresentano i nati nel Comune ancora minorenni, sono responsabili dell'adempimento delle disposizioni prescritte nel secondo comma dell'articolo 359.

Art. 362 - Vaccinazioni nelle collettività

I direttori di scuole, di istituti, di fabbriche, di officine o di opifici industriali, ecc. o chiunque sia a capo di una collettività di persone, non possono accogliere gli individui che non siano stati vaccinati all'ottavo anno di vita, ed hanno l'obbligo di far rivaccinare all'ottavo anno di età i fanciulli che sono sotto la loro sorveglianza.

Essi devono, ad ogni richiesta dell'Autorità comunale presentare i certificati della rivaccinazione delle persone loro affidate.

CAPO VIII

Vaccinazione antitiflica
ed antidifterica

Art. 363 - Obbligo della vaccinazione antitifida.

Oltre le disposizioni contenute nei precedenti articoli riguardanti le malattie infettive in genere, in base al decreto del Capo del Governo 2.12.1926 per la profilassi del tifo, è obbligatoria la rivaccinazione antitifida per le seguenti persone:

- a) per gli addetti ai servizi di assistenza, cucina, disinfezione, lavanderia e pulizia degli ospedali ed in genere degli istituti e delle case di cura sia pubblici che privati;
- b) per il personale addetto ai servizi di disinfezione alle lavanderie e trasporto degli ammalati anche se dipendenti da istituzioni private;
- c) per il personale addetto ai servizi di approvvigionamento idrico, alla raccolta e allo smercio del latte, alla preparazione e vendita di gelati.

E' pure obbligatoria tale vaccinazione, negli altri casi contemplati dall'art. 2 del sopracitato decreto. (68).

Art. 364 - Comunicazione scritta all'Ufficiale sanitario.

Qualunque medico eseguisca privatamente la vaccinazione antitifida, deve darne comunicazione per iscritto all'Ufficiale sanitario, indicando, insieme alle generalità delle persone vaccinate, la qualità e provenienza del vaccino e la via di somministrazione.

L'Ufficio sanitario, a richiesta dell'interessato, rilascerà gratuitamente il certificato dell'avvenuta vaccinazione antitifida.

Art. 365 - Modalità per la vaccinazione antitifida

La vaccinazione antitifida viene attuata con le modalità fissate dalle istruzioni ministeriali, annesse al sopracitato decreto.

Art. 366 - Vaccinazione antidifterica

E' resa obbligatoria la vaccinazione antidifterica. Essa si associa

(68) Art. 363 - L'art. 2 del Decreto del Capo del Governo 2.12.1926, recita: Il Prefetto, su proposta del Medico provinciale, con propria ordinanza ai sensi dell'art. 125 del T.U.LL.SS. 1.8.1907, n. 636, può rendere obbligatoria la vaccinazione antitifida:
a) alle collettività in caso di minaccia epidemica. In questo caso l'obbligo si può estendere oltre che ai componenti della collettività, anche alle persone addette al servizio e che hanno rapporti con l'esterno;
b) al personale addetto a pubblici servizi e che, a causa delle sue attribuzioni, può essere particolarmente esposto al pericolo di contagio;
c) in tutti gli altri casi di riconosciuta necessità ai fini di una più completa profilassi della febbre tifoide.

alla vaccinazione antitetanica ed è eseguita nel secondo anno di età.

Tale operazione dovrà essere eseguita con le modalità ministeriali, nei luoghi e nelle ore indicate dall'Ufficiale sanitario.

Art. 367 - Registri delle vaccinazioni antidifteriche.

Tutte le vaccinazioni antidifteriche saranno iscritte nell'apposito registro.

L'Ufficio sanitario, a richiesta degli interessati, ne rilascerà gratuitamente i certificati relativi.

Art. 368 - Vaccinazioni antidifteriche eseguite da medici privati

Le vaccinazioni antidifteriche e antitetaniche potranno essere eseguite, con le norme e modalità stabilite dal presente Regolamento, anche dai medici privati. Questi potranno richiedere, gratuitamente, all'Ufficio sanitario la fornitura dell'anatossina difterica e tetanica occorrente e saranno tenuti a trasmettere immediatamente, dopo effettuata l'operazione, la comunicazione dell'avvenuta vaccinazione all'Ufficiale sanitario.

Art. 369 - Accertamenti batteriologici per infezioni difteriche.

Tanto nei casi di diagnosi clinica di infezione difterica, quanto in quelli di avvenuta guarigione, per la riammissione alla scuola o nella collettività, il medico curante ha l'obbligo di fare eseguire l'accertamento batteriologico.

CAPO IX

Vaccinazione antitetanica
ed antipoliomielitica

Art. 370 - Vaccinazione antitetanica - Obbligatorietà

Secondo le disposizioni della Legge 5.3.1963, n. 292, modificata dalla legge 20.3.1968, n. 419, la vaccinazione antitetanica è obbligatoria per:

- a) lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti ed addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste di ippodromi, fornaciai, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, operai e manovali addetti all'edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici, e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione è obbligatoria a partire dall'inizio di tali attività lavorative;
- b) per gli sportivi, all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI;
- c) per tutti i bambini a partire dal terzo mese di vita.

Il Ministero per la Sanità è autorizzato ad estendere, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Art. 371 - Modalità per la vaccinazione antitetanica.

Nei bambini la vaccinazione antitetanica deve, di regola, essere associata alla vaccinazione antidifterica a mezzo di vaccino misto antitetanico-antidifterico.

Nei bambini la vaccinazione mista suddetta è eseguita gratuitamente a cura dell'Ufficio sanitario comunale.

Nei soggetti appartenenti alle categorie di cui ai punti a) e b) del precedente articolo, la vaccinazione o rivaccinazione antitetanica è eseguita a cura e spese degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie.

Per le vaccinazioni e rivaccinazioni in parola, tanto i Comuni, quanto gli enti suddetti dovranno osservare le norme regolamentari emanate con il D.P.R. 7.9.1965, n. 1301.

Spetta all'Ufficiale sanitario la vigilanza sul servizio della vaccinazione antitetanica nel Comune: egli dovrà anche riferire in merito, periodicamente, al Medico provinciale.

Art. 372 - Vaccinazione antipoliomielitica - Obbligatorietà.

Ai sensi della legge 4.2.1966, n. 51, la vaccinazione contro la poliomielite è obbligatoria per i bambini entro il primo anno di età e

deve essere eseguita gratuitamente.

Tale vaccino è somministrato, nel primo anno di vita, per via orale in tre dosi, alle età e con intervalli indicati dall'Autorità sanitaria.

Ai bambini che hanno ricevuto le tre dosi di vaccino trivalente è somministrata una quarta dose dello stesso vaccino trivalente nel terzo anno di vita e comunque con un intervallo non inferiore ad un anno dalla somministrazione della terza dose.

Art. 373 - Responsabilità circa l'osservanza dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ed antipoliomielitica

La persona che esercita la patria potestà o la tutela sul bambino o il direttore dell'istituto di pubblica assistenza in cui è ricoverato o la persona cui il bambino è stato affidato da un istituto di pubblica assistenza è responsabile all'osservanza dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ed antipoliomielitica.

Art. 374 - Documenti comprovanti la subita vaccinazione antitetanica ed antipoliomielitica.

Ai documenti prescritti per l'ammissione alle scuole primarie e secondarie deve aggiungersi il certificato dell'Ufficiale sanitario attestante la subita vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e quella antipoliomielitica.

Analogo certificato è prescritto per l'ammissione dei bambini nei convitti, nelle colonie climatiche da chiunque organizzate, negli asili nido, nei brefotrofi ed in qualunque altra collettività infantile.

le
è
el
d

le

o
o
a
a-

1-

3-
3-
e

pi
1-

CAPO X

Malattie infettive degli animali

Art. 375 - Disposizioni sulla vigilanza sanitaria.

La materia di cui al presente titolo è disciplinata, oltre che dalle norme seguenti, dal T.U.L.L.SS., dal regolamento generale sanitario 3.2.1901, n. 45, dal regolamento di polizia veterinaria 8.2.1954, n. 320, e da tutte le altre norme e disposizioni di legge in vigore.

Art. 376 - Obbligo di denuncia delle malattie infettive del bestiame.

Chiunque venga a conoscenza di un caso accertato o sospetto di una delle malattie di cui all'art. 377 del presente Regolamento, o di un caso di morte improvvisa di animali, è obbligato a far denuncia al Sindaco.

La denuncia verbale può anche essere fatta all'Ufficio veterinario comunale che provvederà ad inoltrare denuncia scritta al Sindaco su apposito modulo.

Art. 377 - Malattie infettive del bestiame

Le malattie infettive del bestiame di cui è obbligatoria la denuncia sono quelle presentate agli artt. 1 e 2 del regolamento di polizia veterinaria 8.2.1954, n. 320. (69).

(69) Art. 377. Gli artt. 1 e 2 del regolamento di polizia veterinaria 8.2.1954, n. 320, recitano:
Art. 1 - Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del presente regolamento sono quelle a carattere infettivo e diffusivo. Si considerano tali le seguenti:

- 1) afta epizootica;
- 2) peste bovina;
- 3) pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini;
- 4) peste suina;
- 5) rabbia;
- 6) vaiolo ovino;
- 7) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini;
- 8) affezioni influenzali degli equini;
- 9) anemia infettiva degli equini;
- 10) influenza dei bovini;
- 11) tubercolosi clinicamente manifesta;
- 12) brucellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini e dei suini;
- 13) mastite catarrale contagiosa dei bovini;
- 14) carbonchio ematico;
- 15) carbonchio sintomatico;
- 16) gastro-enterotossiemie;
- 17) salmonellosi delle varie specie animali;
- 18) pasteurellosi dei bovini, dei bufalini (barbone), dei suini e degli ovini;
- 19) mal rossino;
- 20) morva;
- 21) farcino criptococcico;
- 22) morbo coitale maligno;
- 23) tricomoniasi dei bovini;
- 24) rickettsiosi (febbre Q);
- 25) distomatosi dei ruminanti;
- 26) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;
- 27) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;
- 28) malattie del pollame: colera aviare, affezioni pestose, diftero-vaiolo, tifosi aviare, pullorosi;
- 29) malattie delle api: peste europea, peste americana, noseмиasi, acariasi;
- 30) malattie dei pesci: plerocercosi, missoboliasi.

Art. 2 - Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'art. 1, ad eccezione di quelle contemplate ai numeri 25 e 26, deve essere immediatamente denunciata al Sindaco che ne dà subito conoscenza al Veterinario comunale.

Sono tenuti alla denuncia:

I Veterinari comunali e consorziali che comunque siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva;

I Veterinari liberi esercenti;

I proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;

gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie.

La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.

Sono tenuti altresì alla denuncia:

il preside delle Facoltà di medicina veterinaria, i direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali nonché di ogni altro Istituto sperimentale a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate nei rispettivi istituti e laboratori;

il direttore degli istituti zootecnici, il direttore dei Depositi governativi dei cavalli stalloni, l'autorità militare cui sono affidati animali per i servizi dell'Esercito e le Commissioni militari di rimonta e di rivista per la requisizione quadrupedi, per i casi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio;

Le autorità portuali marittime, i direttori degli aeroporti civili, i capi stazione delle ferrovie; e delle tranvie e le imprese esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli, per i casi di malattia, dei quali sono venuti a conoscenza, verificatisi durante il carico e lo scarico o lungo il viaggio e per i casi di morte non conseguenti a cause accidentali;

I funzionari e le guardie di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali, gli agenti al servizio delle province e dei comuni e le guardie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

CAPO XI

**Misure di profilassi generale
per le malattie del bestiame**

Art. 378 - Misure di profilassi per le malattie infettive del bestiame.

Il Veterinario comunale, appena avrà ricevuta la denuncia di malattia infettiva del bestiame, provvederà all'accertamento della diagnosi, all'isolamento dell'animale ed all'eventuale sequestro della stalla, che potrà essere fiduciario, cioè affidato al proprietario, sotto la sua responsabilità o di rigore, sbarrando o facendo piantonare le porte o le finestre o le strade di accesso alla corte, alla stalla o al pascolo infetto.

Il sequestro di rigore potrà applicarsi anche quando, per avere violati o male eseguiti gli ordini relativi alla profilassi della malattia, il proprietario o custode del bestiame non dessero affidamento di osservare o di fare osservare il sequestro fiduciario.

Il Sindaco appena ricevuta la denuncia di malattia, infettiva o diffusa, in attesa delle ulteriori disposizioni del Veterinario provinciale, a cui deve trasmettere la denuncia stessa, adotta le misure prescritte dal regolamento di polizia veterinaria.

Art. 279 - Distruzione di animali morti

La distruzione di animali morti di malattia contagiosa sarà eseguita secondo quanto disposto dal Veterinario comunale.

Art. 380 - Misure per impedire il diffondersi di malattie del bestiame.

Quando vi sia minaccia di epizoozia o quando si verificasse in un Comune confinante una epizoozia notevole, il Sindaco, sentito il Veterinario comunale, potrà ordinare tutte quelle misure che saranno ritenute convenienti ad impedirne, arrestarne o circoscriverne lo sviluppo.

Art. 381 - Vigilanza sulle stalle di sosta o di deposito.

Le stalle di sosta o di deposito annesse al mattatoio, al mercato e le altre stalle pubbliche, dove si tengono temporaneamente gli animali, restano sotto la sorveglianza del Veterinario comunale. I proprietari di pubblici stallaggi hanno l'obbligo di provvedere i materiali disinfettanti per i provvedimenti di urgenza da adottare in caso di malattie infettive tra il bestiame ricoverato e di sostenere le spese per la disinfezione.

Art. 382 - Vigilanza sui mercati e sulle fiere

La vigilanza veterinaria sulle fiere e sulle esposizioni di animali è praticata secondo le modalità previste dall'apposito regolamento sul mercato del bestiame.

Quando sia richiesta una speciale vigilanza, il Veterinario comunale, disporrà per il servizio.

Art. 383 - Requisiti degli abbeveratoi

Gli abbeveratoi pubblici e quelli delle stalle di sosta, degli alberghi, delle trattorie, dei negozianti di bestiame, ecc., sono sotto la vigilanza sanitaria comunale.

Essi devono essere costruiti in pietra o in cemento, ben levigati, con acqua continuamente ricambiata, preferibilmente della condotta dell'acquedotto comunale; lo scarico deve essere fatto direttamente nella fognatura stradale e l'acqua di scarico non deve essere usata nè per lavatoi, nè per altri abbeveratoi, nè per la lavatura di ortaggi.

Art. 384 - Provvedimenti per impedire il diffondersi di malattie dagli animali all'uomo

Appena sarà fatta denuncia di affezione morbo-farcinosa, di rabbia, di carbonchio, di afta o di altre malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, l'Autorità sanitaria comunale farà tutte le indagini atte a rintracciarne l'origine e prenderà gli opportuni provvedimenti di polizia veterinaria atti ad impedire il propagarsi del contagio ed a salvaguardare l'incolumità delle persone.

Art. 385 - Richiamo delle disposizioni di carattere generale

Per quanto non previsto dai precedenti articoli del presente Capo, si fa richiamo alle disposizioni di carattere generale relative alla profilassi delle malattie infettive del bestiame ed in particolare a quelle contenute nel regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320 e nella circolare dell'A.C.I.S. del 25.6.1954, n. 55.

CAPO XII

Misure per la profilassi
della rabbia

Art. 386 - Importazione

I cani, per essere ammessi all'importazione o al transito da altri Stati, devono essere scortati da un certificato di origine e di sanità rilasciato da un Veterinario ufficiale dello Stato di provenienza. Il certificato di cui sopra deve contenere la dichiarazione che l'animale è stato visitato prima della partenza ed è stato riconosciuto clinicamente sano e, inoltre, le altre indicazioni in ordine alle garanzie sanitarie determinate dal Ministero per la Sanità.

Art. 387 - Disposizioni per la detenzione di cani

I cani, nei luoghi pubblici, nei pubblici esercizi, nei cortili, nei giardini delle case ove abitano più famiglie, dovranno in qualunque ora del giorno e della notte essere muniti di conveniente museruola, od essere legati con catena solidamente fissata in modo da permettere il libero passaggio nei cortili, giardini, ecc. alle persone che vi transitano.

Solo nei luoghi privati, recinti e chiusi, dove nessuno può entrare senza autorizzazione del proprietario, i cani possono essere tenuti liberi e senza museruola.

E' vietato l'uso del semplice laccetto attorno al muso dei cani, in sostituzione della prescritta museruola.

I cani che hanno tendenza a morsicare e quelli di grossa taglia come i danesi, i mastini ed i bull-dogs, oltre che dotati di regolare museruola, dovranno essere tenuti al guinzaglio.

Art. 388 - Denuncia di casi di morsicatura di cani e gatti.

Tutti i casi di morsicature inferte da cani e gatti, sia all'uomo che agli altri animali, devono essere prontamente denunciati all'Ufficio sanitario comunale.

I medici, i veterinari, i proprietari ed i detentori degli animali morsicatori, le persone morsicate, e chiunque venga a conoscenza del caso di morsicatura hanno l'obbligo della denuncia suddetta.

L'animale morsicatore deve essere posto in osservazione, sotto sequestro fiduciario, presso il domicilio del proprietario o del detentore per un periodo di giorni 10. Trascorso il quale, se riconosciuto sano, viene liberamente restituito al proprietario o detentore

previo rimborso delle spese di mantenimento.

Il proprietario o detentore deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del Veterinario comunale.

Gli animali per i quali vi fosse grave pericolo nel procedere al loro accalappiamento, potranno essere uccisi.

Art. 389 - Denuncia di casi manifesti o sospetti di rabbia

I proprietari, i detentori o custodi di cani o altri animali, oltre i medici veterinari, hanno l'obbligo di denunciare al Sindaco tutti i casi manifesti o anche solo sospetti di rabbia.

CAPO XIII

Profilassi di particolari malattie
infettive del bestiame

Art. 390 - Profilassi della brucellosi bovina

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 3.6.1968, (70) contenente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina, il risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi stessa, dovrà rispettare le disposizioni contenute nel piano suddetto.

Art. 391 - Profilassi della brucellosi ovina e caprina

Nel caso che venga reso obbligatorio il risanamento degli allevamenti ovis e caprini della brucellosi, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 3.6.1968 (vedi art. 390), contenente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi ovina e caprina, saranno applicate ed osservate le disposizioni di detto piano.

Tale risanamento potrà essere attuato con carattere di volontarietà dietro richiesta di allevatori, di associazioni, di cooperative agricole interessate all'allevamento ovino e caprino da farsi al Veterinario provinciale a mezzo del Veterinario comunale e nella quale sarà dichiarato l'impegno di accettare le condizioni stabilite dal piano suddetto.

Art. 392 - Profilassi della tubercolosi bovina

Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina viene fatto, secondo quanto disposto obbligatoriamente, quando ne ricorrono le circostanze previste dall'art. 2 del decreto ministeriale 3.6.1968 (vedi art. 390), contenente il piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina.

Art. 393 - Profilassi dell'afta epizootica.

La profilassi dell'afta epizootica viene effettuata in conformità alle

(70) Art. 390 - Il D.M. 3.6.1968 "Piano Nazionale per la profilassi della brucellosi bovina", all'art. 2, recita: "Gli allevatori, gli enti, le associazioni e le cooperative agricole interessate all'allevamento bovino, le latterie sociali e quanti altri intendano volontariamente aderire al piano di profilassi della brucellosi dei bovini stabilito con il presente decreto, devono presentare domanda al Veterinario provinciale direttamente o a mezzo del Veterinario comunale competente per territorio, con l'impegno di accettare integralmente le condizioni previste dagli articoli seguenti e le eventuali successive istruzioni. Nel caso di proprietà del capitale bestiame, come nelle varie forme di conduzione associata, la domanda di adesione al piano di profilassi deve essere presentata congiuntamente dai comproprietari. I provvedimenti di esecuzione sono adottati dal Veterinario provinciale secondo le disponibilità finanziarie e le necessità profilattiche, dando la precedenza alle operazioni di risanamento obbligatorie. I provvedimenti di esecuzione saranno eseguiti d'ufficio solo nei casi in cui le operazioni di risanamento rivestano carattere di obbligatorietà e se gli interessati non vi adempiono spontaneamente. In attesa della approvazione del programma annuale da parte del Ministero della sanità, il Veterinario provinciale può disporre, per urgenti esigenze profilattiche, la prosecuzione delle operazioni di risanamento nei confronti degli allevamenti già sottoposti a controllo in applicazione di precedenti programmi".

direttive impartite dal Ministero della Sanità ed alle disposizioni speciali impartite dal Veterinario provinciale.

Art. 394 - Profilassi della febbre catarrale degli ovini

Il Sindaco, ricevuta denuncia di sospetto caso di febbre catarrale degli ovini, ne deve dare immediata comunicazione al Veterinario comunale ed al Veterinario provinciale e dispone, con apposita ordinanza, il sequestro degli animali infetti e di quelli sospetti infetti, nonché l'applicazione delle disposizioni stabilite dall'art. 10 del vigente regolamento di polizia veterinaria. (71).

Qualora venga confermata, a seguito di analisi fatte da competenti istituti sperimentali, l'esistenza di un focolaio di febbre catarrale degli ovini, dovranno effettuarsi l'abbattimento e la distruzione degli ovini infetti o sospetti di infezione e dovranno essere eseguite accurate disinfezioni e disinfestazioni.

Art. 395 - Profilassi della laringo-faringo-tracheite infettiva del pollame.

Si adottano, in quanto applicabili, le norme previste dagli artt. 10 (vedi art. 394) e 152 del vigente regolamento di polizia veterinaria. (72).

(71) Art. 394 - L'art. 10 del regolamento di polizia veterinaria recita: "Il Sindaco con apposita ordinanza, da notificarsi per iscritto ai detentori degli animali, dispone l'applicazione di tutte o di parte delle seguenti misure, secondo la natura della malattia ed il modo di trasmissione:

- a) numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti nei ricoveri e nelle località infette;
- b) isolamento degli animali ammalati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti, in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- c) sequestro degli animali nei ricoveri o nel luogo infetto con la prescrizione tassativa:
 - 1) di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile;
 - 2) di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente sulla soglia e per tutto un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;
 - 3) di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;
 - 4) di non trasportare fuori del luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
 - 5) di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
- d) disinfezione accurata dei ricoveri e degli altri luoghi infetti;
- e) trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinanti mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche;
- f) precauzioni necessarie per l'incolumità delle persone, nei casi di malattie trasmissibili all'uomo.

Se gli animali colpiti dalle malattie infettive e diffuse o sospetti di esserlo sono stati introdotti da altro comune prima che sia trascorso il periodo di incubazione della malattia, il Sindaco ne informa subito il comune di provenienza.

Il Sindaco dispone inoltre indagini per accertare se nei giorni precedenti alla comparsa della malattia furono allontanati animali dal luogo infetto e per quale destinazione. Se gli animali sono stati trasferiti in altri comuni deve essere data urgente comunicazione alle competenti autorità comunali. Analoghe indagini e comunicazioni devono farsi per il foraggio, il letame, gli attrezzi e gli altri oggetti eventualmente asportati dal luogo infetto."

(72) Art. 395 - L'art. 152 del regolamento di polizia veterinaria recita: Il Prefetto può rendere obbligatori i trattamenti immunizzanti contro le malattie del pollame, a scopo profilattico. Può altresì disporre il divieto temporaneo di raccolta ambulante dei volatili e delle uova o particolari restrizioni per il loro commercio.

I provvedimenti sanitari disposti dal Sindaco restano in vigore sino a 30 giorni dopo l'abbattimento e distruzione di tutti i capi infetti o sospetti di infezione.

La revoca dei suddetti provvedimenti sanitari può essere anticipata, qualora si proceda anche alla macellazione dei capi sani esistenti nel focolaio.

In ogni caso la revoca dei provvedimenti sanitari deve avvenire secondo le norme stabilite dall'art. 16 del vigente regolamento di polizia veterinaria (73) ed il ripopolamento degli impianti avicoli deve essere preceduto da accurate e ripetute disinfezioni.

L'ammissione al consumo, però, delle carni degli animali sani macellati come sopra deve avvenire previa ispezione sanitaria.

(73) L'art. 16 del succitato regolamento, recita: Quando il focolaio infettivo risulta estinto, cessate le cause che hanno determinato i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 10 e 11, ed eseguite le prescritte disinfezioni, il Sindaco, su rapporto del Veterinario comunale, procede alla revoca dei provvedimenti stessi, secondo le prescrizioni stabilite per le singole malattie nel Titolo II del presente regolamento. Nel caso di malattie infettive nei pubblici macelli, nei mercati, nelle fiere ed esposizioni di animali, nelle scuderie e colombaie dello Stato, negli stabulari degli Istituti universitari, zooprofilattici e zootecnici, i provvedimenti vengono revocati dopo constatata l'estinzione del focolaio. Dell'estinzione del focolaio infettivo il Sindaco informa subito il Prefetto a mezzo dei mod. n. 1, sez. B di cui al precedente art. 8. La dichiarazione di zona di protezione viene revocata con ordinanza del Prefetto quando dagli accertamenti del Veterinario provinciale risulta che non sussistono più i motivi che hanno determinato il provvedimento.

CAPO XIV

Lotta contro le mosche

Art. 396 - Accumulo e gettito delle immondizie

Richiamate per questo capo le norme obbligatorie per la lotta contro le mosche (legge 29.3.1928, n. 858, art. 263 del T.U.L.L.SS. (74), decreto del Capo del Governo 20.5.1928, le istruzioni tecniche allegate a detto decreto e le successive circolari ministeriali), è vietato l'accumulo o il gettito di qualsiasi immondizia, rifiuto solido o liquido nella cantina delle case, nei cortili, aie, soffitte, pianerottoli, ingressi, scale, vani in comune, magazzini, negozi, ambienti pubblici o aperti al pubblico e simili.

I recipienti per la tenuta delle immondizie e delle materie putrescibili sono obbligatori per tutte le case, per gli spacci di vendita al pubblico e sono regolamentati dalle vigenti disposizioni del Regolamento comunale di nettezza urbana.

Art. 397 - Immondizie degli stabilimenti industriali

Le ordinarie immondizie e le materie putrescibili provenienti da stabilimenti industriali devono essere raccolte, a cura del personale degli stabilimenti stessi, in appositi recipienti giudicati idonei dall'Ufficio sanitario comunale.

Esse saranno poi ritirate dal personale addetto al servizio di nettezza urbana.

(74) Art. 396 - L'art. 263 del T.U.L.L.SS., recita: Il Ministro della sanità emana direttive di carattere generale per impedire la moltiplicazione o la disseminazione delle mosche e degli altri artropodi vettori di agenti patogeni o causa diretta di malattia, ed emette, a tale scopo, ove occorra, anche ordinanze speciali.

Il Prefetto è autorizzato ad emanare, con ordinanza, norme obbligatorie per l'esecuzione delle direttive generali di cui al comma precedente e per coordinare e favorire le iniziative locali.

Speciali misure devono essere ordinate dal Sindaco:

a) negli istituti di ricovero e cura, pubblici o privati, e in altre collettività.

b) negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie.

Le ordinanze del Ministro della sanità e del Prefetto sono rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Foglio annunci legali della Provincia, e possono entrare in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.